



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 316/R del 19/10/2016

IL SINDACO

PREMESSO:

- che nella serata del 12 luglio 2016 si sviluppava un incendio di vaste proporzioni all'interno dello stabilimento di autodemolizione C.E.R.V.U. srl, ubicato nel territorio del Comune di Atripalda in località Giacchi;
- che la Legione dei Carabinieri – Stazione di Atripalda, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 14/07/2016 con prot. 46355, trasmetteva il provvedimento nr. 3720 datato 13/07/2016 del Dipartimento di Prevenzione UOC Area Territoriale Medica dell'ambito Atripalda – Baiano;
- che dalla nota nr. 3720 dell'ASL si rilevava che a seguito del processo di combustione, sviluppatosi con l'incendio nel centro di autodemolizione, si determinava una *"gigantesca nuvola di fumo denso e di colore nero propagatosi verticalmente verso l'alto e orizzontalmente con un fronte avente direzione nord-est di circa 152° dalle ore 22,00 alle ore 22,30 e successivamente, intorno alle ore 23,00, lo stesso si direzionava verso nord-ovest con inclinazione di circa 192°"*;
- che con la stessa nota veniva rappresentato che *"All'atto della verifica i gas di combustione determinavano esalazioni con odore acre e irritante per le mucose delle prime vie aeree per cui a tutela della salute pubblica si è provveduto ad avvisare i residenti delle aree limitrofe di tenere porte e finestre chiuse e di inibire l'utilizzo di prodotti agricoli, compreso quelli degli orti privati, in un raggio di almeno mt 500 dalla sede dell'incendio"*;
- che in data 21/07/2016 si teneva, presso la sede municipale del Comune di Atripalda, un tavolo tecnico con tutti gli Enti e Comuni interessati (Comuni di Atripalda, Avellino, Aiello del Sabato, ASL ed ARPAC Avellino) nell'ambito del quale il dott. Giuseppe Conte direttore dell'UOTC dell'ASL Avellino, comunicava che non risultavano ancora disponibili i dati degli esami sui 18 campioni di ortaggi e frutta prelevati nell'area circostante l'incendio;
- che nell'ambito dello stesso tavolo tecnico il dott. Conte consigliava, ai sindaci dei comuni dell'area oggetto di potenziale contaminazione, di *"vietare, in via precauzionale, i pascoli itineranti, anche in assenza di dati ufficiali, nel raggio di 500 metri dal luogo dell'incendio."*;
- che nell'ambito del richiamato tavolo tecnico emergeva un differente posizionamento dell'area oggetto di potenziale contaminazione rispetto a quella individuata dall'ORSA (Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare);
- che il Dipartimento Arpac di Avellino, con nota datata 29/09/2016 prot. 61859, faceva pervenire i rapporti di prova eseguiti sul suolo a seguito dell'incendio in oggetto richiamato dai quali si evinceva, per il territorio ricadente nel comune di Avellino, per i tre campioni di suolo rilevati, *"valori di concentrazione superiore alla C.S.C. per i siti ad uso verde pubblico privato e residenziale come da Tab. 1 All. 5 titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 col. A"* per il solo parametro "berillio".

CONSIDERATO:

- che in data 11/10/2016, presso il Comune di Atripalda, veniva convocato un apposito tavolo tecnico finalizzato ad effettuare un primo esame dei risultati delle indagini dell'Arpac;
- che nell'ambito di detto tavolo tecnico il dott. Conte, intervenuto in rappresentanza del UOCT ASL Avellino, comunicava che erano pervenuti i soli *"risultati dei prelievi di latte, con esito negativo, mentre mancano quelli sui foraggi e sui campioni di verdure presso le Aziende Agricole e presso privati"*;

- che sempre nell'incontro del 11/10/2016, i sindaci presenti "considerata l'attuale impossibilità ad individuare il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/2006, concordavano di emettere un'ordinanza con effetto immediato per vietare nelle zone oggetto delle indagini il pascolo itinerante e la coltivazione di prodotti agricoli".

RILEVATO

- che risulta necessario procedere alla realizzazione di ulteriori indagini conoscitive finalizzate ad avere una completa conoscenza della eventuale contaminazione;

- che l'eventuale presenza di pericolosi inquinanti costituirebbe una situazione di grave rischio per la salute pubblica e per l'ambiente;

- che, nelle more dell'effettuazione di ulteriori ed approfondite analisi sulle matrici ambientali ed in attesa dei risultati delle analisi dei prodotti ortofrutticoli raccolti dalla ASL nei giorni successivi l'incendio, è necessario intervenire con urgenza al fine di salvaguardare la salute pubblica da ogni possibile pericolo derivante dalla presenza delle sostanze pericolose;

- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

- che sussistono i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, tenuto conto del potenziale pericolo al quale potrebbe essere esposta la collettività sotto il profilo igienico-sanitario, per la possibile presenza di sostanze pericolose, con pregiudizio per la salute della popolazione e dell'ambiente.

RITENUTO

- pertanto, opportuno disporre, anche sulla scorta di quanto emerso dal tavolo tecnico del 11/10/2016, a fini meramente precauzionali, il divieto di utilizzo della frutta e verdura raccolta nei terreni ubicati in un raggio di almeno 500 mt dalla sede dell'incendio, il divieto di pascolo itinerante, il divieto di coltivazione di prodotti agricoli, il divieto di attingimento delle acque sotterranee dai pozzi privati e pubblici nello stesso raggio d'influenza e dell'uso delle stesse acque per irrigazione e innaffiamento;

- di provvedere d'urgenza e precauzionalmente adottando apposita ordinanza sindacale al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche igienico sanitarie ed ambientali.

VERIFICATO che sussiste un potenziale pericolo per l'igiene e per la pubblica incolumità ed i presupposti per la applicazione dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

TUTTO CIÒ PREMESSO,

- con i poteri di cui all'art.50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

- ravvisata ed accertata la sussistenza di tutti gli elementi ed i presupposti che giustificano l'adozione della predetta normativa.

ORDINA

- che sul territorio del Comune di Avellino, a partire dalla data odierna e per le motivazioni sopra esposte in attesa delle ulteriori indagini volte a determinare l'eventuale contaminazione, in via precauzionale, nell'area individuata nell'ambito di un raggio di 500mt dalla sede dell'incendio C.E.R.V.U.:

- 1) è fatto divieto di coltivazione, di raccolta e di vendita di prodotti agricoli, anche spontanei, di frutta e verdura;
- 2) è fatto divieto di consumo alimentare dei prodotti agricoli, dei vegetali, anche spontanei, di frutta, di verdura e dei prodotti dei terreni agricoli ed orti senza la previa acquisizione di certificazione da parte dell'ASL in ordine alla commestibilità e qualità dei prodotti raccolti;
- 3) è fatto divieto di attingimento delle acque dai pozzi privati e pubblici e dell'uso delle stesse acque a scopo potabile per irrigazione o innaffiamento;

- 4) è fatto divieto di effettuare pascolo itinerante;
- 5) è fatto divieto di asportazione e/o movimentazione di terreni, salvo i casi autorizzati di bonifica e/o messa in sicurezza e negli altri casi muniti di titoli autorizzativi di legge che abbiano preventivamente espletato indagini di qualità ambientale.

DISPONE


- di sostituire l'Ordinanza Sindacale n. 214 del 22/07/2016 con la presente;
- di provvedere all'immediata pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.avellino.it), nonché alla sua diffusione anche attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;
- che il Corpo di Polizia Locale effettui un rigoroso controllo in merito al rispetto della presente Ordinanza Sindacale provvedendo, nel caso di violazioni, al sanzionamento delle violazioni riscontrate;
- di notificare il testo della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Avellino;
 - Provincia di Avellino, Settore Ambiente;
 - Legione dei Carabinieri – Stazione di Avellino;
 - Polizia di stato – Questura di Avellino;
 - Dipartimento ARPAC di Avellino;
 - ASL di Avellino;
 - Al Settore Assetto e Sviluppo del Territorio del Comune di Avellino;

SI AVVERTE

- che la mancata ottemperanza al presente provvedimento è suscettibile di dar impulso all'azione penale, ai sensi dell' art. 650 c.p.;
- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio.

IL SINDACO
Avv. Paolo FOTI





COMUNE DI ATRIPALDA

Alvanite

San Vincenzo

Cesinali

Sabina

Campomanente

COMUNE DI AVELLINO

Sant'Oronzo-tufarole

Rione Mazzini

San Tommaso

Sant'Oronzo III